

CONFLITTO IN UCRAINA: RICHIAMI DI ATTENZIONE CONSOB AGLI EMITTENTI VIGILATI SULL'INFORMATIVA FINANZIARIA E SUGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL RISPETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA, NONCHÉ SUGLI ADEMPIMENTI DEI GESTORI DI PORTALI ON-LINE

- ✓ A seguito del prolungarsi del conflitto in Ucraina, lo scorso 19 maggio Consob ha pubblicato il “**Richiamo di attenzione n. 2/22**” sulle implicazioni del conflitto sugli adempimenti dei gestori di portali *online* (consultabile al seguente [link](#)) e il “**Richiamo di attenzione n. 3/22**” sull'informativa finanziaria e sugli adempimenti connessi al rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea nei confronti della Russia (consultabile al seguente [link](#)).
- ✓ I due richiami fanno seguito: (i) al comunicato stampa congiunto di Consob, Banca d'Italia, IVASS e UIF del 7 marzo 2022, (ii) al Richiamo di attenzione n. 1/22 agli emittenti vigilati sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie che Consob aveva pubblicato lo scorso 18 marzo, e al (iii) al *Public Statement "Implications of Russia's invasion of Ukraine on half-yearly financial reports"* pubblicato dall'ESMA lo scorso 13 maggio.
- ✓ In particolare, con il **Richiamo di attenzione n. 2/22** rivolto ai gestori di portali *on-line* iscritti nel registro previsto dall'articolo 50-*quinquies*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) la Consob ha evidenziato a detti gestori la necessità di rappresentare in maniera dettagliata e compiuta i possibili effetti del conflitto in parola nel contesto della raccolta *on-line* di capitali per le piccole e medie imprese.
- ✓ Con il “**Richiamo di attenzione n. 3/22**” rivolto agli emittenti vigilati, la Consob:
 - **in relazione all'impatto del conflitto Ucraino sull'informativa finanziaria** ha richiamato l'attenzione degli organi di amministrazione, degli organi di controllo, anche nella loro qualità di *audit committee*, e delle società di revisione, coinvolti nel processo di produzione dell'informativa finanziaria pubblicata dai soggetti vigilati (emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro di origine, emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ex art. 116 del TUF, emittenti strumenti finanziari su MTF e su OTF soggetti al Regolamento (UE) 596/2014) sulle raccomandazioni fornite dall'ESMA nel suddetto *Public Statement*, che la Commissione ha integralmente richiamato in questo nuovo richiamo (specificando al riguardo che i contenuti del *Public Statement* dell'ESMA si intendono richiamati, ove compatibili, anche per le società che utilizzano i principi contabili nazionali). La Commissione ha inoltre richiamato l'attenzione, in relazione ai prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché ai relativi supplementi e ai documenti di offerta pubblica di acquisto e dei comunicati dell'emittente, circa la necessità di riportare le informazioni quali-quantitative in merito agli impatti del conflitto, e sottolineando che gli amministratori dovranno rivalutare le informazioni riguardanti i piani aziendali e le previsioni o stime dei risultati precedentemente diffusi al mercato e, se del caso, aggiornarle ovvero indicare che gli stessi non sono più attuali;
 - **in merito alle specifiche stringenti misure di carattere economico- finanziario adottate nei confronti della Russia dall'Unione Europea** con il Regolamento (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022 (oggetto del comunicato stampa congiunto di Consob, Banca d'Italia, IVASS e UIF del 7 marzo 2022), ha rinnovato l'invito a rispettare le misure restrittive introdotte dall'Unione europea adottando ogni presidio organizzativo, procedurale e di controllo utile a garantirne l'osservanza, mettendo in atto le verifiche necessarie e monitorando l'aggiornamento delle misure in questione; in particolare la Consob ha invitato gli organi di controllo delle società con azioni quotate a prestare attenzione, nell'esercizio dei doveri di vigilanza ex art. 149 del TUF, affinché le società con azioni quotate pongano in essere tutti i presidi funzionali al rispetto delle misure restrittive la cui violazione è sanzionata dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 109/2007, segnalando senza indugio le eventuali irregolarità riscontrate alla Consob per le valutazioni di cui all'art. 13-*quater* del medesimo decreto. Al riguardo Consob ha infine sollecitato le società di revisione incaricate della revisione legale degli emittenti quotati a prestare attenzione a eventuali criticità rilevate in relazione alle predette misure nello svolgimento dell'incarico e all'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi di controllo e della Consob.

